

**Comune di Fiume Veneto**  
Provincia di Pordenone



**Regolamento per la disciplina del  
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TaReS)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2013**

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Angelina Mammola**

**Il Sindaco**  
**Christian Vaccher**

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| <b>Art. 1</b> -  | <i>Oggetto del Regolamento</i>  | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 2</b> -  | <i>Istituzione del tributo</i>  | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 3</b> -  | <i>Componenti del tributo</i>   | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 4</b> -  | <i>Presupposto</i>  | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 5</b> -  | <i>Soggetti passivi</i>   | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 6</b> -  | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>                               | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 7</b> -  | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>                           | <b>Pag. 4</b>  |
| <b>Art. 8</b> -  | <i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>                            | <b>Pag. 4</b>  |
| <b>Art. 9</b> -  | <i>Determinazione del tributo</i>   | <b>Pag. 5</b>  |
| <b>Art. 10</b> - | <i>Determinazione della base imponibile</i>                                     | <b>Pag. 5</b>  |
| <b>Art. 11</b> - | <i>Istituzioni scolastiche statali</i>  | <b>Pag. 6</b>  |
| <b>Art. 12</b> - | <i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>                     | <b>Pag. 6</b>  |
| <b>Art. 13</b> - | <i>Determinazione dell'ammontare del tributo</i>                                | <b>Pag. 6</b>  |
| <b>Art. 14</b>   | <i>Determinazione del tributo: misura per le utenze domestiche</i>              | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>Art. 15</b>   | <i>Determinazione del tributo: misura per le utenze non domestiche</i>          | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>Art. 16</b> - | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>                              | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>Art. 17</b> - | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>        | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>Art. 18</b> - | <i>Obbligazione tributaria</i>  | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>Art. 19</b> - | <i>Zone non servite</i>   | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>Art. 20</b> - | <i>Mancato svolgimento del servizio</i>   | <b>Pag. 9</b>  |
| <b>Art. 21</b> - | <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i> | <b>Pag. 9</b>  |
| <b>Art. 22</b> - | <i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>                                   | <b>Pag. 9</b>  |
| <b>Art. 23</b> - | <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>   | <b>Pag. 10</b> |
| <b>Art. 24</b>   | <i>Contributo per l'acquisto dei pannolini lavabili</i>                         | <b>Pag. 10</b> |
| <b>Art. 25</b> - | <i>Tributo giornaliero</i>  | <b>Pag. 11</b> |
| <b>Art. 26</b> - | <i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>                         | <b>Pag. 11</b> |
| <b>Art. 27</b> - | <i>Tributo provinciale</i>  | <b>Pag. 11</b> |
| <b>Art. 28</b> - | <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>                         | <b>Pag. 11</b> |
| <b>Art. 29</b> - | <i>Riscossione</i>  | <b>Pag. 12</b> |
| <b>Art. 30</b> - | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>                         | <b>Pag. 13</b> |
| <b>Art. 31</b> - | <i>Rimborsi e compensazioni</i>   | <b>Pag. 13</b> |
| <b>Art. 32</b> - | <i>Importi minimi</i>   | <b>Pag. 13</b> |
| <b>Art. 33</b> - | <i>Funzionario responsabile</i>   | <b>Pag. 13</b> |
| <b>Art. 34</b> - | <i>Verifiche ed accertamenti</i>  | <b>Pag. 14</b> |
| <b>Art. 35</b> - | <i>Accertamento con adesione</i>  | <b>Pag. 14</b> |
| <b>Art. 36</b> - | <i>Sanzioni ed interessi</i>  | <b>Pag. 14</b> |
| <b>Art. 37</b> - | <i>Riscossione coattiva</i>   | <b>Pag. 15</b> |
| <b>Art. 38</b> - | <i>Trattamento dati personali</i>   | <b>Pag. 15</b> |
| <b>Art. 39</b> - | <i>Norma di rinvio</i>  | <b>Pag. 15</b> |
| <b>Art. 40</b> - | <i>Norme transitorie e finali</i>   | <b>Pag. 15</b> |

**Art. 1****OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Fiume Veneto, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 06/12/2011 n. 201 e, in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

**Art. 2****ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel comune di Fiume Veneto è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come individuati dal D.P.R 27/04/1999 n. 158, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

**Art. 3****COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 26 del presente regolamento.

**Art. 4****PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

**Art. 5****SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Nell'ipotesi di locazioni a cittadini che prestano servizio presso la base USAF, in deroga al presupposto comma 2, è possibile intestare la tariffa al proprietario dell'immobile su precisa richiesta di quest'ultimo, anche per locazioni di durata superiore ai 6 mesi.
5. Nell'ipotesi di immobili di proprietà di persone giuridiche, utilizzate da dipendenti delle stesse, è possibile intestare la tariffa al proprietario dell'immobile su precisa richiesta di quest'ultimo, anche per locazioni di durata superiore ai 6 mesi.

**Art. 6****LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Per le utenze domestiche, si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas). Per tali locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, il numero di occupanti attribuiti per il calcolo del tributo viene desunto dalla dichiarazione presentata ai sensi del successivo art. 28; in caso di mancata denuncia viene stabilito un numero di occupanti pari al nucleo anagrafico che dispone del bene. Per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art. 7**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

##### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di inutilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni. Tale esenzione può essere garantita solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto.
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- edifici o loro parti adibiti al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- destinate a sale di esposizione museale.

##### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

#### **Art. 8**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| <b>categoria di attività</b>  | <b>% di abbattimento della superficie</b> |
|---|---|
| Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici   | 65%                                       |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali   | 75%                                       |
| Officine per riparazioni auto moto e macchine agricole, elettrauto, autocarrozzerie   | 55%                                       |
| Caseifici e cantine vinicole  | 30%                                       |
| Falegnamerie e verniciatori, pittori edili in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, depositi materiali edili, officine di carpenterie metalliche | 55%                                       |
| Laboratori fotografici ed eliografie, tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche                   | 75%                                       |

Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### **Art. 9**

### **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo componente rifiuti è determinato sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

#### **Art. 10**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'applicazione di quanto disposto dall'art. 387 della L. 228/2012 lett. b) che ha modificato il comma 9 del D.L. 201/2011 art. 14, e introdotto il comma 9 bis, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tia, tenendo altresì in considerazione le esclusioni di cui all'art. 7.
2. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forma idonea nel rispetto della normativa vigente nel rispetto dei principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 11** **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

### **Art. 12** **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
6. La determinazione del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro due mesi prima della scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione.

### **Art. 13** **DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO**

1. La misura del tributo, commisurata ad anno solare, viene determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione della misura del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **Art. 14**

#### **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente Art. 13.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, ed alla superficie dei locali occupati, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al DPR 158/99.
3. In particolare, all'interno nella quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, i costi di gestione dell'ecopiazzola, amministrativi, etc.
4. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile vengono riversati i costi variabili della tariffa, ossia, ad esempio, i costi di smaltimento delle varie frazioni, della raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile, delle altre frazioni riciclabili, nonché i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica per gli utenti che effettuano lo smaltimento tramite il bidone stradale, in possesso dell'apposita chiavetta.

#### **Art. 15**

#### **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente Art. 13.
5. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base del metodo normalizzato relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa all'attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al DPR 158/99.
6. In particolare, all'interno nella quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, amministrativi, etc.
7. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo alla singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile vengono riversati i costi variabili della tariffa, ossia, ad esempio, i costi di smaltimento delle varie frazioni, della raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile, delle altre frazioni riciclabili, nonché i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica; quest'ultima smaltibile esclusivamente tramite gli appositi contenitori da 240l, e calcolata o sulla superficie dell'attività ove viene prodotta o sul numero di svuotamenti del predetto contenitore.

#### **Art. 16**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dall'Allegato 1, viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune, o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa, si fa riferimento all'attività principale.
3. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie relativa all'attività economica andrà detratto dall'importo versato come utenza domestica.

## **Art. 17**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, il tributo per le utenze domestiche è commisurato, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. utente stabilmente dimorante in casa di riposo o in altra struttura residenziale;
  - b. minori in affidamento presso altre famiglie;
  - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  - d. utenti per cui è in corso la pratica di cancellazione anagrafica. Per avvalersi di questa agevolazione, la richiesta di variazione del numero dei componenti il nucleo deve essere presentata dall'intestatario del tributo, il quale dovrà fornire copia del modulo "Dichiarazione di abbandono di abitazione" fornito dall'Ufficio anagrafe, debitamente compilato.Tutte le succitate situazioni di fatto devono essere dimostrate da parte dell'intestatario del tributo, tramite idonea documentazione (ad esempio: dichiarazioni della struttura ospitante, decreti di affidamento del Tribunale dei minori, contratti di lavoro, attestati di frequenza scolastica, etc.)
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 28. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. A tali utenze viene attribuita l'agevolazione di cui al successivo art. 21.
5. Per le abitazioni di proprietà di persone giuridiche, occupate e/o a disposizione di persone fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 28 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

## **Art. 18**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 28, nonché restituisca i bidoni intestati.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28 comma 6.

## **Art. 19**

### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.



3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

**Art.20**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10 % del tributo.

**Art.21**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30%;
  - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere a. e b. competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno della richiesta o da altra data emergente da registrazioni o fatti oggettivi in possesso del Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico e secondo quanto previsto dalla normativa ambientale tramite composter, buca etc... è prevista la riduzione della quota variabile riferita al rifiuto umido, con effetto dal giorno della presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Detta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo mantengono validità le istanze presentate ai fini Tia.
4. Per l'anno in cui vengono richieste, le agevolazioni indicate ai precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. La riduzione della quota variabile riferita al rifiuto umido, compete alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico presso la propria abitazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di trasporto del rifiuto presso altra utenza.

**Art.22**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, non calcolabile sulla parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero

nel corso dell'anno solare precedente, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 23**

#### **ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il tributo è altresì ridotto nelle seguenti ipotesi:
  - a. riduzione del 30% sulla tariffa dello svuotamento del bidone del secco non riciclabile, in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno bambini di età inferiore ai 3 anni;
  - b. riduzione del 30% sulla tariffa dello svuotamento del bidone del secco non riciclabile, in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno soggetti incontinenti. Questa situazione è da documentare tramite presentazione di certificato medico attestante la necessità di ausili specifici, oppure di bolla di consegna materiale da parte dell'Azienda Sanitaria.
  - c. gli edifici adibiti a scuole dell'infanzia non statali sono esentati dal pagamento della Tariffa; il costo relativo verrà coperto con fondi propri dell'Ente.
  - d. sono esentati dalla tariffa i locali ad uso abitazione occupati da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Tale esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentare al Servizio Sociale, a condizione che questo dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del Responsabile dell'Area competente. Tale richiesta di esenzione va ripresentata ogni anno entro il 31 gennaio, e va annualmente riconfermata dal Servizio Sociale.
  - e. agli agriturismo viene applicata una riduzione sulla tariffa pari al 60%.
  - f. le Associazioni sportive e/o ricreative sono esentate dal tributo. Ad esse vengono addebitati esclusivamente i costi degli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1 lett.a), b), devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giornodella richiesta. La riduzione di cui al comma d) è valida per l'anno in cui è richiesta.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

#### **Art. 24**

#### **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI**

1. I nuclei familiari in cui vi siano uno o più bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che dimostrino di aver acquistato un kit completo di pannolini riutilizzabili esibendo lo scontrino/fattura in originale, potranno beneficiare del contributo corrispondente al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto del kit medesimo o di singoli componenti dello stesso. L'ammontare del contributo non potrà comunque superare i limiti sotto riportati:
  - per i bambini di età compresa tra 0 e 1 anno, il contributo non potrà avere importo superiore ad €120,00 una tantum;
  - per i bambini in età compresa tra 1 e 2 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad €70,00 una tantum;
  - per i bambini in età compresa tra 2 e 3 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad €35,00 una tantum.
2. Il contributo viene concesso all'utente intestatario della posizione contributiva relativa alla Tares del nucleo familiare in cui è registrato il bambino. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presso l'Ufficio ambiente, utilizzando il modello fornito dal Comune, corredata dallo scontrino/ricevuta. Il

contributo viene quantificato sull'età anagrafica del bambino nel momento dell'emissione dello scontrino/fattura di acquisto del kit.

3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'Art. 23 comma 1 lett a)

**Art. 25**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolta con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 26.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**Art. 26**  
**COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso, con la misura e le modalità previste dalle norme vigenti anno per anno.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 23, la riduzione prevista per le zone non servite di cui all'art. 19, la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio di cui all'art. 20, le riduzioni previste dai precedenti articoli 21 e 22 per le utenze domestiche e non domestiche.
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

**Art. 27**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Relativamente all'applicazione del predetto tributo provinciale, si rimanda al comma 28 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

**Art. 28**  
**DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta (timbro dell'Ufficio Tributi o dell'Ufficio

- Protocollo), alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data dell'invio in caso di trasmissione composta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
  5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
    - Utenze domestiche
      - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, i recapiti telefonici, mail, PEC (se in possesso);
      - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
      - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie catastalee destinazione d'uso dei singoli locali;
      - d. Numero degli occupanti i locali;
      - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
      - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
      - g. La data di inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
    - Utenze non domestiche
      - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;
      - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
      - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
      - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie catastalee destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
      - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
      - f. Data di inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
      - g. Planimetria dei locali occupati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dallo stesso giorno della cessazione.
  7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

## **Art. 29 RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011. La maggiorazione è versata secondo le modalità previste dalla normativa vigente anno per anno.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti alla fine del mese di marzo e settembredi ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di marzo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per il tributo relativo all'anno 2013 le scadenze delle due rate sono fissate alla fine del mese di settembre 2013 e alla fine del mese di gennaio 2014. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente al tributo, alla scadenza dell'ultima rata.
5. Qualora successive modifiche normative lo imponessero, per il solo anno 2013, è facoltà dell'Ente modificare ulteriormente le scadenze di versamento del tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 30**

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Sono previste ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni, fino a un massimo di 4 rate totali per anno, esclusivamente in favore delle utenze non domestiche che abbiano un tributo annuale maggiore di € 2.000,00, e in condizione di oggettiva difficoltà, da dimostrare con idonea documentazione. Alla rateizzazione e/o dilazione, se concessa, verranno applicati gli interessi di legge dalla data della scadenza delle rate ordinarie fino alla data del pagamento richiesto.

#### **Art. 31**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 29, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 32**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art. 33**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

2. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

**Art. 34**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, tramite la Polizia locale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

**Art. 35**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

**Art. 36**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 e dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:  
se il questionario di cui al sopracitato comma 4. viene trasmesso oltre il sessantesimo giorno, ma entro ulteriori 30 giorni, la sanzione viene ridotta del 50%.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 37**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 35**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 39**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 40**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tia. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tariffa Tia relativa alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del Tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tia, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L.212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche a disposizione di non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/11/2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 17 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione, per le utenze non domestiche, rimangono valide le categorie e le superfici attribuite ai fini Tia.
6. In sede di prima applicazione del Tributo non verranno sanzionate le denunce di inizio occupazione/detenzione se pervenute oltre il termine di 60 giorni, se presentate prima dell'approvazione del presente Regolamento.



7. Fino al recepimento delle eventuali modifiche apportate dal presente Regolamento ad altri regolamenti comunali, valgono le norme in questo contenute, se in contrasto.

**ALLEGATO 1**

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.( D.P.R. 158/1999)

| CAT. | DESCRIZIONE ATTIVITA'   | KC (parte fissa) | KD (p. variabile) |
|------|---|------------------|-------------------|
| 1    | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       | 0,40             | 3,28              |
| 2    | Cinematografi, teatri   | 0,30             | 2,50              |
| 3    | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  | 0,51             | 4,20              |
| 4    | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  | 0,76             | 6,25              |
| 5    | Stabilimenti balneari   | 0,38             | 3,10              |
| 6    | Esposizioni, autosaloni   | 0,34             | 2,82              |
| 7    | Alberghi con ristorante   | 1,20             | 9,85              |
| 8    | Alberghi senza ristorante   | 0,95             | 7,76              |
| 9    | Case di cura e riposo   | 1,00             | 8,20              |
| 10   | Ospedali  | 1,07             | 8,81              |
| 11   | Uffici, agenzie, studi professionali  | 1,07             | 8,78              |
| 12   | Banche ed istituti di credito   | 0,55             | 4,50              |
| 13   | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         | 0,99             | 8,15              |
| 14   | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 1,11             | 9,08              |
| 15   | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60             | 4,92              |
| 16   | Banchi di mercato beni durevoli   | 1,09             | 8,90              |
| 17   | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           | 1,09             | 8,95              |
| 18   | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  | 0,82             | 6,76              |
| 19   | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 1,09             | 8,95              |
| 20   | Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,38             | 3,13              |
| 21   | Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,55             | 4,50              |
| 22   | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   | 5,57             | 45,67             |
| 23   | Mense, birrerie, hamburgerie  | 4,85             | 39,78             |
| 24   | Bar, caffè, pasticceria   | 3,96             | 32,44             |
| 25   | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    | 2,02             | 16,55             |
| 26   | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 1,54             | 12,60             |
| 27   | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  | 7,17             | 58,76             |
| 28   | Ipermercati di generi misti   | 1,56             | 12,82             |
| 29   | Banchi di mercato genere alimentari   | 3,50             | 28,70             |
| 30   | Discoteche, night club  | 1,04             | 8,56              |

**ALLEGATO 2**

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ( D.P.R. 158/1999).

| Numero componenti nucleo familiare | KA (parte fissa) | KB (parte variabile) |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1                                  | 0,80             | 0,60                 |
| 2                                  | 0,94             | 1,40                 |
| 3                                  | 1,05             | 1,80                 |
| 4                                  | 1,14             | 2,20                 |
| 5                                  | 1,23             | 2,90                 |
| 6 o più                            | 1,30             | 3,40                 |